

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER): APPROVAZIONE BOZZA ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA.	<i>Nr. Progr.</i>	28
	<i>Data</i>	04/03/2025
	<i>Seduta NR.</i>	9

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno QUATTRO del mese di MARZO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER): APPROVAZIONE BOZZA ATTO
COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA.

LA GIUNTA COMUNALE

Sulla relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Rigioli, il quale illustra l'argomento;

vista la Legge regionale 23 febbraio 2022, n.2 "Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica";

vista la deliberazione di Giunta regionale 11 aprile 2022, n. 6270 "Approvazione dell'avviso di Manifestazione di Interesse per la presentazione di proposte di Comunità Energetiche Rinnovabili di iniziativa degli Enti Locali";

visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

visto il decreto n.11097 del 27/07/2022 della Direzione Generale Enti Locali di Regione Lombardia che ha approvato la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di Comunità Energetiche rinnovabili di iniziativa degli Enti Locali;

considerato che la Comunità Energetica consiste in un'associazione di soggetti vari, tra cui pubbliche amministrazioni locali, cittadini, piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale;

verificato che nell'avviso della manifestazione di interesse è richiesta l'adozione di un'apposita deliberazione di Consiglio Comunale con la quale il Comune si impegna alla formale costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile di seguito CER;

considerato che nella fattispecie il Comune di Busto Garolfo intende mettere a disposizione un'area e alcuni immobili per la realizzazione e ampliamenti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia che sarà in parte utilizzata all'interno della Comunità e in parte venduta sul mercato con i conseguenti ricavi;

considerato che, in virtù della convenzione sottoscritta con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano in data 20.12.2013, la società Cap Holding S.P.A., in qualità di soggetto di gestore, è affidataria del servizio idrico integrato per la Provincia di Milano, fino alla data del 31.12.2033;

dato atto che il Comune di Busto Garolfo – appartenente all'ambito Ottimale della Provincia di Milano – è socio di Cap Holding con una quota del 0,0372%;

rilevato che la gestione del servizio idrico integrato si svolge mediante l'utilizzo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate a tale servizio, acquisite o realizzate dal gestore, ovvero di proprietà degli enti locali presenti nel territorio della Provincia o da questi enti conferiti ai sensi dell'art 2, comma 1, Legge Regionale Lombardia n 26/2003;

richiamata la convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n 61 del 23.12.2010 e sottoscritta in data 17.02.2011 tra il Comune di Busto Garolfo e la società Cap Holding Spa con la quale quest'ultima ha preso in carico i beni e i mutui del servizio idrico integrato - segmento fognatura - a decorrere dalla data 01.03.2011;

richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 24.04.2010 con la quale è stata approvata la convenzione da sottoscrivere con la società Cap Hoding in merito l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato – segmento acquedotto;

rilevato che in forza delle delibere della Conferenza d'Ambito n° 5 del 09.02.2004, n° 0807 del 26.09.2007 e n° 03/08 del 25.06.2008 l'erogazione del Servizio Idrico Integrato è stata affidata alla società Amiacque s.r.l. nell'Ambito Omogeneo n° 1 corrispondente all'attuale Provincia di Milano;

rilevato altresì che con stessa delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 24.04.2010 si è preso atto dell'affidamento delle attività di erogazione del Servizio Acquedotto oltre che della fognatura alla società Amiacque s.r.l.;

considerato che con nota del 09.01.2023 prot n 148 il gruppo Cap si dichiarava "interessata a individuare aree di proprietà e/o di disponibilità dei Comuni soci al fine di installare impianti fotovoltaici per incrementare la produzione energetica rinnovabile funzionale alla gestione del Servizio idrico";

considerato inoltre che Amiacque è una società interamente partecipata da CAP Holding S.p.A. società affidataria in house providing del Servizio Idrico Integrato come da Convenzione di affidamento da parte dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Milano del 20 dicembre 2013 e successiva integrazione del 29 giugno 2016;

considerato che "CAP Holding S.p.A." in adempimento alla predetta Convenzione nonché alle norme statutarie, provvede, per conto e nell'interesse anche del Comune di Busto Garolfo all'esercizio del servizio di fognatura, depurazione e captazione, eventuale trattamento e distribuzione dell'acqua potabile (acquedotto), servizio già obbligatorio ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990 e attualmente previsto dagli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "CAP" e congiuntamente ad Amiacque "Gruppo CAP");

preso atto che CAP si è dotata di un piano energetico "master plan fotovoltaico" che prevede l'installazione nei prossimi anni di 30 MWp di potenza, in grado di produrre oltre 35 GWh di energia, pari a oltre il 10% dei consumi annui di energia elettrica di CAP e ciò al fine di ottenere benefici in termini di sostenibilità ambientale e di riduzione dei costi energetici con diretto effetto sulla tariffa idrica all'utenza;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n 15 del 26.04.2023 ad oggetto: "COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) CON GRUPPO CAP E AMIACQUE: APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO, REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA, COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAP HOLDING";

visto l'allegato modello bozza di atto costitutivo di associazione non riconosciuta;

Ritenuto di approvare il suddetto allegato per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio di Busto Garolfo al fine di procedere alla progettazione degli impianti secondo il bando CER di Regione Lombardia;

visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2024 di approvazione aggiornamento del DUP 2025/2027;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20.12.2024 di Approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025 di approvazione del PEG 2025;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente atto, la bozza atto costitutivo di associazione non riconosciuta proposta per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
2. di impegnarsi alla formale costituzione della Comunità Energetica, così come previsto dal decreto n. 11097 del 27/07/2022 della Direzione Generale Enti Locali di Regione Lombardia;
1. di autorizzare il Sindaco del Comune di Busto Garolfo alla sottoscrizione atto costitutivo di associazione non riconosciuta proposta per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato;

Visto il 4^a comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Allegati: -bozza atto costitutivo CER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 28 DEL 04/03/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI RIGIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **28** del **04/03/2025**

OGGETTO

COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER): APPROVAZIONE BOZZA ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 03/03/2025

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 03/03/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Le sottoscritte parti:

-

-

-

Articolo 1

Le parti, come sopra rappresentate dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, un'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: **"COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE....."**, che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di **"C.E.R. "**, disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in

Articolo 2

L'organizzazione e il funzionamento della "C.E.R." sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera " ", firmato come per legge.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Articolo 4

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari.

L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria.

L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri. L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del decreto legislativo 199/2021, nonché previste dalle successive norme attuative di ARERA e del GSE.

I membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

[I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai](#)

Formattato: Tipo di carattere: Courier New, Evidenziato

membri che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile per la condivisione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b., del d. lgs. 199 del 2021.

Non sono ammesse grandi imprese come membri.

I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione.

L'Associazione deve prevedere almeno due clienti finali, membri, e un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione.

La partecipazione all'associazione "C.E.R. " non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

a) - stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) - supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

c) - pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

d) - promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

e) - adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

f) - organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

g) - prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il

Formattato: Non Evidenziato

migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Articolo 5

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Articolo 6

La quota di iscrizione di ogni associato è stabilita in euro <d-euro>.

La quota iniziale di iscrizione dovrà essere versata da ciascun componente

Formattato: Non Evidenziato

entro e non oltre <indicare termine> giorni dalla stipulazione del presente atto.

Il patrimonio iniziale della associazione, pertanto, sarà costituito da un importo complessivo di euro <d-euro>.

La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione ~~nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.~~

Articolo 7

A comporre il primo Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto dell'associazione, sono:

Presidente: sig. _____, nato a ()

il _____, codice fiscale _____ domiciliato

elettivamente in _____, Piazza n. _____

_____, il quale in fase di prima costituzione, viene individuato, dal Consiglio Direttivo, quale Tesoriere dell'associazione;

- _____

- _____

Le parti, come sopra rappresentate, conferiscono mandato al Presidente pro tempore della "C.E.R.", sig. , nato a

() il , codice fiscale

domiciliato elettivamente in

, affinché convochi, entro 120 giorni, l'assemblea generale degli associati per la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto.

Articolo 8

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'Associazione.

